
**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI PANE E
PASTA PER PIZZA NECESSARI PER
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE DEI NIDI D’INFANZIA
COMUNALI E DELLE SCUOLE D’INFANZIA
PROVINCIALI DEL COMUNE DI ROVERETO
COMPRESO IL SERVIZIO DI NIDO ESTIVO**

**nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per il
servizio di ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari – Decreto Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 10 marzo 2020**

CIG: _____

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	5
Art. 7 – Durata del contratto.....	5
Art. 8 – Importo del contratto.....	6
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....	7
Art. 8 ter - Qualità dei prodotti.....	7
Art. 8 quater – Provenienza della merce.....	7
Art. 8 quinquies – Modalità e orari delle consegne.....	8
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto.....	9
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	10
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	11
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	11
Art. 17 – Subappalto.....	11
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	12
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto. .	12
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	12
Art. 21 – Sicurezza.....	12
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	12
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 24 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	13
Art. 26 – Penali.....	14
Art. 27 – Clausola di forza maggiore.....	15
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	15
Art. 29 – Recesso.....	16
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	16
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	18
Art. 33 – Spese contrattuali.....	18
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	18
Art. 35 – Norma di chiusura.....	18

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di pane e pasta per pizza (codice CPV 15600000-4) necessari per l'espletamento del servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali e delle scuole d'infanzia provinciali del Comune di Rovereto (TN), compreso il servizio di nido estivo.
2. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno presentare le caratteristiche qualitative, le specifiche tecniche e i requisiti igienico – sanitari previsti nell'allegato A).
3. La fornitura è destinata alle strutture scolastiche indicate in calce al presente capitolato allegato B).
4. I quantitativi presunti dei singoli prodotti richiesti sono elencati nel modulo "modulo preventivo".
5. La fornitura si svolge in conformità alle prescrizioni indicate nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 n. 65 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2020 n. 90.
6. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso i nidi d'infanzia comunali e delle scuole d'infanzia provinciali del Comune di Rovereto (vedasi Allegato B) compreso il servizio di nido estivo nelle o nella struttura individuata annualmente.
2. L'Operatore economico deve garantire le seguenti attività:
 - garantire il rispetto delle norme inerenti la preparazione e la conservazione degli alimenti, imballaggio, trasporto e scarico presso le strutture di cui all'Allegato B),
 - rispettare i termini e le modalità di consegna della merce secondo quanto stabilito dalla stazione appaltante.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, dell'Allegato A (Caratteristiche qualitative, specifiche tecniche e requisiti igienico-sanitari del pane), delle prescrizioni previste dal decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 n. 65 e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti della procedura.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'operatore economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La presentazione di preventivo e la stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. L'aggiudicatario dovrà produrre mensilmente i prospetti riepilogativi relativi alle forniture con le modalità richieste dall'Amministrazione. Indicativamente tali prospetti, suddivisi per ogni struttura servita e per prodotto fornito, dovranno

contenere le informazioni relative alle quantità dei singoli prodotti e tutte le caratteristiche che permettono di individuare l'origine, la tipologia, il metodo di produzione, ecc. sia su supporti cartacei che informatici.

5. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere all'aggiudicatario i dati relativi alle fatture/documenti di consegna, anche in formato elettronico, secondo un tracciato dati che sarà indicato dall'Amministrazione comunale, anche ai fini del pagamento.
6. Su richiesta dell'Amministrazione, l'Operatore economico a cui è affidata la fornitura, dovrà presentare le schede tecniche redatte in lingua italiana dei prodotti indicati nel Modulo preventivo, in forma cartacea e/o in formato pdf. L'affidatario dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione eventuali successivi aggiornamenti o modifiche delle medesime schede tecniche.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a comunicare l'ordinativo di acquisto con la tempistica e con le modalità previste dal presente capitolato speciale d'appalto.
2. La stazione appaltante provvede a evidenziare le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta (in conformità quanto disciplinato dall'art. 14 del presente capitolato speciale).

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" per quanto ancora in vigore;
 - il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- *le norme del codice civile;*
 - *i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020.*
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 - 2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nella lettera d’invito a presentare preventivo.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
 4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d’appalto, l’ Allegato A) e B) e l'allegato Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020;
 - a.2) il preventivo dell’operatore economico;
 - a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di preventivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;
2. Il contratto sarà stipulato, nei termini previsti dall’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La durata dell’appalto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dal 01/11/2025 e fino al 31/10/2027.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per la durata pari a 12 (dodici) mesi per un importo stimato in sede di gara di Euro 26.500,00, al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto del ribasso offerto. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario. L'Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.
4. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 8 – Importo del contratto

1. L'importo presunto dell'intera fornitura, determinato sulla base dei dati quantitativi presunti elencati nel "Modulo preventivo", ammonta a Euro 53.000,00.= (cinquantatremila/00) + 26.500,00.= (ventiseimilacinquecento/00) per l'opzione di proroga programmata di 12 mesi, così come previsto dal comma 3 dell'art. 7 del presente capitolato, + Euro 15.900,00.= (quindicimilanovecento/00) per il c.d. "quinto d'obbligo" previsto dal comma 9 dell'art. 120 del Dlgs 36/2023. Il totale complessivo è di Euro 95.400,00.= (novantacinquemilaquattrocento/00).
2. I singoli prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni altro onere compreso il trasporto e la consegna presso i locali cucina delle singole strutture.
3. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
4. I quantitativi definiti nel presente capitolato sono puramente indicativi, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi, per la ditta fornitrice, il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi di qualsiasi sorta.
5. I quantitativi effettivi dei singoli prodotti da consegnare saranno determinati secondo le modalità di cui all'art. 8 quinquies.

6. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, la Stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. In caso di richiesta di prodotti non compresi nel presente capitolato o con caratteristiche diverse, il prezzo unitario e la qualità dei prodotti saranno concordati prima della consegna tra l'aggiudicatario e il responsabile della gestione del contratto, o suo incaricato.
L'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad evadere, per il periodo strettamente necessario, eventuali forniture straordinarie dovute a condizioni eccezionali ed imprevedibili, alle stesse condizioni contrattuali, senza che ciò implichi per l'aggiudicatario il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell' 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle forniture da eseguire.
2. L'indice di riferimento è il seguente: prezzi al consumo dell'intera collettività secondo la classificazione ECOICOP.
3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di affidamento; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice è annuale.
- 3 bis. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
4. La Stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le forniture oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.
6. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

Art. 8 ter - Qualità dei prodotti

1. L'aggiudicatario si impegna a fornire pane e pasta per pizza corrispondenti alle prescrizioni qualitative indicate specificamente nell'allegato A) – "Caratteristiche qualitative, specifiche tecniche e requisiti igienico – sanitari del pane".
2. Tali caratteristiche costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di preventivo; esse dovranno essere mantenute per tutta la durata contrattuale.
3. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere i medesimi individuati nel preventivo.

4. Qualora, in corso di fornitura, le caratteristiche organolettiche non siano ritenute adeguate in relazione al gradimento dell'utenza finale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di prodotti sostitutivi di uguali caratteristiche a parità del prezzo offerto.
5. In ogni caso le decisioni dell'Amministrazione saranno debitamente motivate e comunque assunte in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria.

Art. 8 quater – Provenienza della merce

1. Salvo gli obblighi di legge l'aggiudicatario dovrà indicare la provenienza dei prodotti.
2. In caso di comprovati motivi l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla fornitura prodotti provenienti da mercati in cui si siano verificati problemi di particolare gravità che comportino rischi alla salute pubblica.

Art. 8 quinquies – Modalità e orari delle consegne

1. Le consegne devono essere effettuate direttamente presso i locali adibiti alla ristorazione di ogni singola struttura o comunque indicati dai relativi responsabili, in qualunque piano o luogo essi siano ubicati.
2. Nel caso in cui il numero delle strutture dovesse aumentare o diminuire e/o le stesse dovessero modificare la propria sede, l'aggiudicatario è obbligato comunque a servirle, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.
3. Il trasporto e la consegna dei prodotti dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario con mezzi idonei ed in contenitori adeguati nel rispetto della normativa specifica per il trasporto dei vari prodotti e come previsto nell'allegato A).
4. Per le ordinazioni verranno utilizzati moduli da inviare a mezzo mail o altro mezzo idoneo individuato dall'Amministrazione.
5. Le consegne dovranno essere effettuate ogni giorno (dal lunedì al venerdì), direttamente ai responsabili della ristorazione (cuochi) o altro personale incaricato nelle strutture servite, nella fascia oraria che va **dalle ore 7.30 alle ore 8.30 a.m.** per tutta la durata del contratto, principalmente, secondo il calendario scolastico.
6. In caso di sciopero o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione o l'aggiudicatario dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 3 (tre) giorni, in modo da consentire la programmazione delle forniture per evitare interruzioni nell'erogazione dei pasti o comunque disagi all'utenza.
7. Sul documento di trasporto (D.D.T.) delle merci dovrà apparire ben chiaro il tipo di prodotto consegnato e l'eventuale origine biologica.
8. In caso di errore nella consegna o in caso di rifiuto parziale o totale dei prodotti da parte del personale incaricato dell'Amministrazione perché non rispondenti ai requisiti previsti nell'allegato A), l'aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a garantire la fornitura di quanto mancante o di quanto non conforme ed il ritiro di quanto erroneamente consegnato entro le ore 11.00 della stessa giornata, salvo diverso accordo con il responsabile del servizio di ristorazione.
9. E' prevista la possibilità, per i responsabili del servizio di ristorazione delle varie strutture, di segnalare all'aggiudicatario eventuali modifiche (in aumento o in diminuzione) dei quantitativi dei prodotti da consegnare, purché le segnalazioni siano effettuate al massimo entro le ore 9.30 a.m. del giorno precedente la consegna da modificare, salvo diverso accordo tale da garantire comunque la preparazione degli ordini.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa con il RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico in relazione alla quantità di prodotti consegnati ed in base al prezzo unitario risultante dal preventivo ogni mese su presentazione di una fattura per ogni struttura scolastica specificando la quantità di prodotti consegnati con riferimenti ai rispettivi documenti di trasporto.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale, da parte dell'Operatore economico.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità

contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art 125, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La vigilanza sulla correttezza dell'esecuzione del contratto, avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione.
3. La verifica dello stato di conservazione dei prodotti consegnati, la genuinità degli stessi, la loro rispondenza alla vigente normativa nonché al presente capitolato potrà essere inoltre verificata anche richiedendo specifica documentazione, nonché le analisi, previste dalla legge.
4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione disporre, a proprie spese, opportune analisi di tipo chimico – fisico o microbiologico tramite laboratori di analisi scelti

dalla stessa o facendo intervenire la competente Autorità Sanitaria. Qualora le caratteristiche qualitative o i requisiti igienico sanitari dei prodotti analizzati non corrispondessero ai requisiti richiesti nel presente capitolato o contrastassero con le normative vigenti, le spese sostenute per le analisi saranno addebitate all'aggiudicatario ed allo stesso tempo non verrà pagata la fornitura relativa ai prodotti analizzati fatte salve l'applicazione delle disposizioni in materia di penali e di risoluzione del contratto del presente capitolato speciale.

5. I controlli in accettazione dei prodotti indicati sui documenti di trasporto saranno effettuati dai responsabili del servizio di ristorazione o altro personale incaricato, all'atto della consegna. Qualora impossibilitati, verrà apposta sul DDT anziché l'indicazione dei controlli effettuati, la dicitura "con riserva di controllo", completa di data e firma.
6. La contestazione di eventuali differenze riscontrate potrà avvenire anche in un secondo momento, entro il giorno lavorativo successivo.
7. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.
8. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett d). del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la

cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. E' ammesso il subappalto (anche per intero) per il trasporto e la consegna dei prodotti.
2. L'aggiudicatario può avvalersi di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti. Non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore perché la natura del contratto non lo consente, ai sensi della lettura dell'art. 119, comma 11, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto.

Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Tenuto conto delle caratteristiche della fornitura e del numero esiguo dei dipendenti da impegnare nell'appalto è esclusa l'applicazione del comma 3 dell'art. 32 della L.P. 2/2016 in tema di impiego di lavoratori svantaggiati.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L'Operatore economico s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto (TN), e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4 - bis del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è quello di Rovereto (TN)". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Rovereto (TN) per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo Pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla Stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. L'aggiudicatario assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato del deterioramento dei prodotti fino al momento della consegna ed è responsabile dei danni che possano subire persone o cose per fatti o attività connesse con l'esecuzione del contratto, sia all'interno che all'esterno di locali comunali.
2. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.
3. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
4. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali

1. Ogni volta che si verificassero comprovate carenze nella fornitura, o non siano rispettati caratteristiche qualitative o i requisiti igienico sanitari specificati nelle norme o regolamenti cogenti nonché nel presente capitolato l'Amministrazione ne darà comunicazione all'aggiudicatario inviandogli un modulo definito "rapporto di non conformità".
2. L'Amministrazione comunale, previa contestazione scritta avverso la quale l'Operatore economico avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC, si riserva di applicare le penali, valutata la gravità dell'inadempienza, la frequenza dei medesimi e il disservizio arrecato, nei casi e secondo le modalità sotto specificate:
 - a) nel caso di ritardi od omissioni nella consegna della merce che comportino l'impossibilità di confezionare il pasto previsto, euro 100,00 (cento/00) per ciascuna consegna ritardata od omessa;
 - b) nel caso di consegna della merce in assenza del responsabile del servizio di ristorazione o suo incaricato, euro 300,00 (trecento/00) per ciascuna consegna;
 - c) nel caso di fornitura di prodotti non corrispondenti alle caratteristiche qualitative ed ai requisiti igienico sanitari di cui all'allegato A del presente capitolato speciale, una penale da euro 100,00 (cento/00) a euro 800,00 (ottocento/00) per ogni prodotto non conforme.
3. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
4. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di reperire i prodotti necessari presso altro fornitore ponendo a carico dell'aggiudicatario l'eventuale maggiore spesa (acquisto in danno) mediante compensazione sulle fatture emesse dallo stesso o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.
5. Inoltre, in casi eccezionali e comunque per esigenze temporanee, l'Amministrazione può autorizzare l'Operatore economico a reperire i prodotti necessari presso altro soggetto individuato in accordo con l'Amministrazione, senza maggiori spese e salvo il rimborso di eventuali danni.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 27 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
 3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
 4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
 5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
 6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
 7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di

attendarsi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione della fornitura;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 4, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 7, del presente capitolato;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) per fattispecie di particolare gravità che comportino rischi e danni alla salute degli utenti a seguito di episodi accertati anche in una sola struttura;
 - m) qualora venga contestata la non conformità del magazzino o del mezzo di trasporto dell'aggiudicatario alle norme di legge vigenti e l'aggiudicatario non abbia adeguato il magazzino o il mezzo di trasporto entro i termini fissati dall'Amministrazione.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previo instaurazione del contraddittorio con l'aggiudicatario, dandone avviso all'aggiudicatario con lettera raccomandata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., richiedendo il risarcimento dei danni e incamerando la cauzione. Nel caso in cui i danni subiti dall'Amministrazione eccedessero l'importo della cauzione stessa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di compensarli con i corrispettivi dovuti all'aggiudicatario per il pagamento delle fatture.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Tale recesso è subordinato ad un preavviso di almeno 60 giorni (sessanta) da inviare all'Operatore Economico, a mezzo PEC.

3. Non sarà riconosciuto all'Operatore Economico, a fronte dell'eventuale recesso, alcun rimborso spese, alcun contributo né alcun altra utilità di qualsiasi natura, ma solo il corrispettivo per le prestazioni svolte fino a quel momento.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto (TN).
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Rovereto (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Rovereto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Rovereto (...)."
3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Rovereto (TN) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".
3. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento della fornitura.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovereto (adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 303 di data 20/12/2022) stabilisce che i contenuti del suddetto Codice si applicano, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
3. In caso di violazioni degli obblighi contenuti nel Codice da parte dell'Operatore economico, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, con la presentazione del preventivo, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati:

1. Allegato A) Caratteristiche qualitative e requisiti igienico – sanitari del pane;
2. Allegato B) Elenco strutture;
3. Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 10/03/2020 "Criteri ambientali minimi per la fornitura di derrate alimentari"

Allegato A)

CARATTERISTICHE QUALITATIVE E REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL PANE CRITERI GENERALI

1.

Il pane oggetto del presente capitolato, dovrà essere prodotto, confezionato, imballato, temporaneamente stoccato e trasportato nel rispetto delle normative vigenti, e dovrà possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle normative nazionali e comunitarie.

In particolare gli eventuali imballaggi (primario, secondario e pallet) dovrà rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle pertinenti norme tecniche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario documentazione relativa al piano di autocontrollo e/o copia dei documenti di registrazione dei controlli previsti, nonché il sistema di rintracciabilità adottato.

In caso di comprovati motivi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla fornitura i prodotti di cui al presente capitolato provenienti da mercati in cui si sono verificati problemi che compromettano la salute pubblica.

2.

Le derrate alimentari oggetto del presente capitolato dovranno essere fornite in pezzature (in grammi) e/o numero di pezzi rispondenti alle esigenze delle cucine.

3.

Non sono ammesse forniture di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (transgenici) o che abbiano subito processi di scongelamento. Il pane deve essere prodotto

Inoltre, non devono avere subito trattamenti con radiazioni ionizzanti, né è ammesso l'utilizzo di antigermoglianti.

4.

Dovrà essere posta particolare attenzione, affinché gli imballaggi siano costituiti da materiali smaltibili e/o riciclabili nel massimo rispetto dell'ambiente e chiaramente riconoscibili al fine di una raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli imballi dovranno essere puliti, asciutti, senza alterazioni manifeste, costruiti a regola d'arte in modo tale da assicurare, in tutte le fasi del trasporto fino alla consegna, la perfetta conservazione dei prodotti contenuti e una corretta protezione dagli infestanti esterni.

Le carte od altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio dovranno essere sempre puliti e nuovi. Le eventuali diciture dovranno essere stampate sulla parte non a contatto con il prodotto.

5.

Tutti i prodotti dovranno possedere le caratteristiche microbiologiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine. I valori devono essere conformi al Regolamento CE n. 2073/2005 e ss.mm.ii.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

E' vietata la fornitura di prodotto contenente organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e che abbia subito processi di conservazione con il freddo o altre tecniche e successivamente rigenerato.

Considerata la presenza nelle strutture di utenti che possono presentare allergie e/o intolleranze, si richiede che per tutti i prodotti sia garantita l'assenza di allergeni quali uova, latte e derivati.

Ai sensi del Decreto Interministeriale 1° ottobre 2018, n. 131 e della L.P. 22 settembre 2017, n. 12 è denominato "fresco" il pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, posto in vendita entro e non oltre la giornata in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate.

Il pane deve essere esente da germi che ne compromettono la salubrità, nonché avere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla L. 4 luglio 1967 n. 580 ss.mm.ii.

I prodotti forniti devono garantire il rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari", del quale si riporta il testo integrale riferito al pane: "*alternare la somministrazione di pane preparato con diverse tipologie di farine e «ricette» (farine di grano 0, 1, 2, integrali; di grano duro, con cereali misti, farro, segale etc.)*".

Quanto fornito deve, per almeno il 15% sul totale della quantità richiesta espressa in Kg, essere di origine biologica.

I documenti di trasporto e/o le fatture devono riportare tutte le caratteristiche dei prodotti forniti utili a provare il rispetto della provenienza biologica.

Elenco prodotti richiesti e caratteristiche

PANE tipo spaccatina - anche sotto forma di rafferma e grattugiato

- Dovrà essere prodotto con farina di grano tenero del tipo "0" (eventualmente alternata con tipo "1" o tipo "2") senza aggiunta di grassi animali né come tali, né sotto forma di emulsionanti, siano essi per condimento o per miglioramento del pane o altri additivi e conservanti.
- Il contenuto di acqua nel pane a cottura completa non può superare il 29% per pane sino a 70 gr (+ 2% nel caso di impiego di farina integrale).
- Le farine impiegate devono possedere le caratteristiche previste dalla legge per quanto riguarda la composizione e non devono essere trattate con agenti imbiancanti o altri additivi non consentiti dal decreto ministeriale 27/2/96 n. 209 e ss.mm.ii.
- Il pane grattugiato deve essere fresco e deve riportare sulla confezione la data di preparazione e quella di scadenza.

PANE INTEGRALE

- Oltre alle caratteristiche di base del pane, il pane di tipo "integrale" dovrà essere confezionato con farina di tipo integrale.
- Non sarà ammessa l'aggiunta di grassi né come tali, né sotto forma di emulsionanti, siano essi per condimento o per miglioramento del pane.

PASTA DI PANE PER PIZZA

- L'impasto dovrà essere ottenuto con farine di tipo "0" (eventualmente alternata con tipo "1" o tipo "2"), acqua, lievito, sale e olio extravergine d'oliva (q.b.): non potranno essere impiegati ingredienti di origine animale.
- L'impasto dovrà essere prodotto in giornata.

- La conservazione e il trasporto della pasta della pizza dovrà avvenire in contenitori per alimenti, puliti ed a temperatura idonea.

Inoltre, il pane in genere dovrà:

- * essere fresco (a meno che non venga espressamente richiesto il pane raffermo) e prodotto non oltre tre ore prima di ciascuna consegna;
- * essere lievitato regolarmente e ben cotto;
- * essere privo di odori e sapori sgradevoli (sapore eccessivo di birra, odore di rancido, di muffa o di altro);
- * avere la crosta omogenea priva di fessure, in giusto spessore, di colore bruno-dorato, lucente e friabile;
- * avere la mollica asciutta, non attaccaticcia, bianca, uniformemente occhiata, spugnosa ed elastica e non deve impastarsi alla masticazione o sotto la pressione delle dita;
- * l'impasto del pane dovrà risultare privo di "grumi" di farina ed all'esame al microscopio non dovranno risultare elementi estranei e tanto meno farina di semi nocivi;
- * il pane, inoltre, dovrà contenere residui di fitosanitari nei limiti stabiliti dal DM 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni e avere un tenore di micotossine al di sotto dei limiti fissati dall'allegato del Regolamento (CE) n. 1881/2006.

Allegato B)

Elenco strutture

NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Nido d'infanzia	Indirizzo di Rovereto (TN)	Telefono
L'AQUILONE	Via Saibanti, 4	0464 421032
IL GRILLO*	Via Puccini, 22	0464 413002
LA COCCINELLA*	Via Livenza, 31	0464 436842
LA CICOGNA*	Via Volta, 15	0464 434135
PRIMI PASSI*	Via Domenico Udine, 21	0464 433197
NORIGLIO *	Via Romani, 4	0464 437430

SCUOLE DELL'INFANZIA PROVINCIALI

Scuola dell'infanzia	Indirizzo di Rovereto (TN)	Telefono
Il Giardino Incantato	Via Venezia, 11	0464 431163
Don Rossaro	Via Telani, 4	0464 433713
C. Battisti*	Via Domenico Udine, 21	0464 431239
Millecolori	Via Chiocchetti 1	0464 435355
Brione*	Via Puccini, 26	0464 412892
S. Ilario	Via Monti, 4 - 6	0464 411901
Noriglio*	Via Romani,4	0464 437430
Girogirotondo*	Via Livenza, 35	0464 437839
Fucine*	Via Volta, 17	0464 420477

* Le strutture fanno parte di un unico polo di servizi all'infanzia che comprende un nido e una scuola dell'infanzia. Allo stesso indirizzo viene consegnata la merce per due strutture.

La Stazione Appaltante

IL DIRIGENTE Servizio Istruzione, Cultura e Sport